

Registro Generale N. 7

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 del 12-02-2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, SOCIALI E RICREATIVE OSPITATE PRESSO IL PRESSO DEL CENTRO SOCIALE "EGIDIO GENNARO" DAL 14 FEBBRAIO 2022 AL17 FEBBRAIO 2022

IL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di febbraio, **VISTI** gli artt. 32, 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 7153/2022 con la quale la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Marina di Gioiosa Ionica – Mammola" ha comunicato la positività di un ampio numero di bambini ospitati presso il plesso "E. Gennaro";

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di

igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...";

VALUTATO, in considerazione dell'attuale promiscuità d'uso del plesso del Centro sociale "Egidio Gennaro", di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

la sospensione, a tutela della salute pubblica, di tutte le attività didattiche, sociali e ricreative ospitate nel plesso del Centro sociale "Egidio Gennaro", con decorrenza dal 14 febbraio al 17 febbraio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute;
- alla Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo "Marina di Gioiosa Ionica-Mammola":
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- al Servizio di polizia locale e ai responsabili di Settore dell'Ente;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Avv. FEMIA GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marina di Gioiosa Ionica per giorni 15 (quindici) consecutivi dal 12-02-2022 al 27-02-2022 Cron. n. 146

Marina di Gioiosa Ionica lì, 12-02-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to